SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA ——

(N. 983-A)

RELAZIONE DELLA 9° COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE DI NICOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1977

Disposizioni per la vendita dell'olio di oliva acquistato dalla Tunisia

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 1978

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge è inteso ad esitare — risolvendo in tal modo un problema di ordine finanziario — dai depositi doganali le 20.000 tonnellate di olio d'oliva acquistato dalla Tunisia, giacente da quasi due anni, con grave onere a carico del bilancio statale; si tratta di un prodotto soggetto a deterioramento, con la prevedibile conseguenza di ulteriori danni finanziari

Va ricordato che detto quantitativo di olio d'oliva è stato acquistato nella primavera del 1976, tramite l'AIMA, in base alla legge 29 aprile 1976, n. 196, la quale prevedeva la destinazione del prodotto medesimo al di fuori del mercato comunitario.

La situazione del mercato extracomunitario, però, non ha consentito sinora — nè si prospettano favorevoli possibilità nel prossimo futuro — di collocarvi l'olio tunisino. Peraltro, il mercato nazionale risulta appesantito a seguito della massiccia immissione di ingenti quantitativi di olio proveniente dalla riserva dello stoccaggio comunitario venduto all'asta.

Siamo ben consapevoli di tali difficoltà e cogliamo ancora una volta l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo per una più incisiva azione presso gli organismi della CEE a favore dei prodotti mediterranei.

Bisogna, d'altro canto, tenere presente che l'acquisto di olio dalla Tunisia fu disposto non in considerazione di esigenze di mercato, bensì allo scopo di favorire i rapporti economici e politici con la Tunisia, nel momento in cui erano in corso le trattative per il rinnovo dell'accordo, che consente, pur con certe limitazioni, ai motopescherecci italiani di esercitare la pesca in prossimità delle coste tunisine.

L'accordo di pesca con la Tunisia risponde ad una necessità vitale della economia italiana, e siciliana in particolare, in quanto interessa alcune centinaia di pescherecci con relativi numerosi equipaggi, dei quali da qualche anno sono entrati a far parte diecine di marinai tunisini, mentre si sono costituite anche imprese miste, siculo-tunisine, di pesca.

Purtroppo sono accaduti diversi episodi di conflitto, anche armato, che hanno portato al sequestro di natanti ed all'arresto degli equipaggi, i quali hanno dovuto pagare un grave tributo in termini di vite umane. Gli operatori del settore, le organizzazioni sindacali, le stesse popolazioni dei vari centri pescherecci, come Mazara del Vallo e Trapani, mantengono viva la loro pressione sul Governo perchè siano assicurati rapporti amichevoli con la Tunisia al fine di scongiurare pericolose azioni a danno dei nostri lavoratori del mare, che, ai rischi del mestiere, hanno imparato ad aggiungere quelli delle raffiche delle mitragliere e delle carceri tunisine.

L'accordo di pesca, ed il conseguente provvedimento che è al nostro esame, vanno considerati non isolatamente, bensì nel quadro di una più vasta cooperazione economica e politica coi paesi rivieraschi del Mediterraneo e in particolare con la Tunisia, dove è ancora presente una cospicua ed operosa colonia siciliana, della quale fanno parte 30.000 oriundi trapanesi.

Nel dibattito svoltosi in Commissione sono state espresse talune perplessità — oltre che in riferimento alla situazione del mercato interno — circa possibili operazioni speculative che si potrebbero innestare nell'immissione in commercio dell'olio tunisino. Al riguardo il sottosegretario Cacchioli si è detto favorevole ad un eventuale ordine del giorno che impegni il Governo ad adottare ogni misura possibile per evitare turbamenti alla produzione e al commercio interno.

Per le considerazioni sopra esposte, a nome della Commissione agricoltura auspico che questa onorevole Assemblea accolga favorevolmente il disegno di legge in esame.

DI NICOLA, relatore

LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Roma, 30 novembre 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

BRANCA

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

Roma, 30 maggio 1978

La Commissione Programmazione economica e Bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

SCUTARI

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è autorizzata ad importare in via definitiva l'olio di oliva proveniente dalla Tunisia, acquistato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 196, ed attualmente immagazzinato in deposito doganale allo stato estero.

La stessa Azienda è autorizzata altresì a collocare il suddetto prodotto sul mercato comunitario o su quello extracomunitario, previa audizione degli organi comunitari competenti, alle condizioni che saranno stabilite dal CIPE.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 196, è abrogato.

Art. 2.

Alle operazioni previste nel precedente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.